

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Modifica del 21 settembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 1986¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d, e, f

¹ La Confederazione accorda sussidi d'esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d'educazione) alle condizioni seguenti:

- d. almeno i due terzi del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione completa ai sensi dell'articolo 5 lettere a-c; la direzione e i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi due terzi; in via eccezionale e nella misura in cui almeno la metà del personale che esplica un'attività pedagogica dispone delle qualifiche richieste, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa;
- e. la casa di educazione dispone di un personale il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei corrigendi;
- f. la direzione dispone di una formazione completa ai sensi dell'articolo 5 lettere a o b; in casi eccezionali si può prescindere, su richiesta, dall'adempimento di questa condizione qualora la direzione disponga di conoscenze specialistiche in materia di aiuto alla gioventù in virtù di altri curricula formativi.

Art. 4 cpv. 1, 2 e 4

¹ *Concerne solo il testo tedesco.*

² La Confederazione accorda sussidi d'esercizio per le persone che esplicano un'attività pedagogica soltanto se il 50 per cento almeno della loro attività è svolta nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale.

⁴ Le indennità per perdita di guadagno devono essere dedotte dai salari corrispondenti.

¹ **RS 341.1**

Art. 5 Ammontare dei sussidi e condizioni

Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi sussidiabili (art. 7 cpv. 1 della legge). Sono concessi sussidi per:

- a. i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno iniziato o concluso una formazione nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) o una formazione equivalente in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale; durante o dopo questa formazione, essi devono aver esercitato un'attività professionale educativa di almeno sei mesi presso un'istituzione;
- b. i collaboratori che esplicano un'attività educativa e hanno un'altra formazione completa, universitaria o equivalente, adeguata alla funzione nella casa di educazione e, dopo la conclusione degli studi, hanno conseguito almeno sei mesi di esperienza professionale come educatori presso un'istituzione;
- c. i quadri superiori che esplicano un'attività educativa e la cui formazione è stata, su richiesta, riconosciuta sussidiabile;
- d. gli specialisti che formulano diagnosi, offrono una consulenza alla casa di educazione, assistono i corrigendi o li prendono in cura, se dispongono:
 1. di una formazione completa corrispondente alla loro funzione, o
 2. di una formazione di base completa di educatore specializzato, di docente specializzato, di pedagogo, di psicologo o di assistente sociale e si sono perfezionati nella misura necessaria all'esercizio della loro funzione nella casa di educazione;
- e. le persone che si occupano di formazione scolastica o professionale:
 1. con studi completi di insegnante, di maestro professionale, di educatore al lavoro o di maestro di lavori manuali, corrispondenti alla loro funzione,
 2. con un'esperienza professionale di almeno tre anni e una formazione professionale completa corrispondente alla loro funzione, oppure
 3. riconosciute sul piano cantonale come maestri di tirocinio.

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 4:
Calcolo dei sussidi di costruzione per gli stabilimenti per adulti

Art. 7

La rubrica dell'articolo è soppressa.

Titolo prima dell'art. 7a

**Sezione 4a:
Sussidi forfettari ai costi di costruzione degli stabilimenti per adulti**

Art 7a Principio

I costi di costruzione, di trasformazione e di ampliamento sussidiabili, relativi a uno stabilimento o a parti di uno stabilimento corrispondente a una delle categorie di stabilimento tipo (art. 7b cpv. 1), sono calcolati secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 4 della legge). Sono eccettuati i casi in cui tale metodo porti a una copertura chiaramente eccessiva o insufficiente; in tali casi si applica il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge).

Art. 7b Calcolo

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) determina i sussidi forfettari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo «chiuso», «semiaperto» e «carcere distrettuale». Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l'ammontare dei sussidi forfettari è stabilito in franchi, per superficie determinante massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi stabilimenti di riferimento.

² I costi supplementari eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabilimento e dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stesso sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto.

³ In caso di aziende artigianali che servono per due terzi alla produzione industriale il prezzo del settore «lavoro» è aumentato.

⁴ In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sulla base di una percentuale dei rispettivi sussidi forfettari per singolo posto, incluso un eventuale supplemento per la sicurezza.

⁵ In caso di trasformazione di uno stabilimento i sussidi forfettari per singolo posto e l'eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge).

⁶ I sussidi forfettari e i supplementi sono sottoposti a un esame periodico e, se necessario, vengono adattati. Nel frattempo sono adattati almeno una volta all'anno in funzione dell'evoluzione dell'indice zurighese dei costi di costruzione delle abitazioni.

Art. 7c Calcolo nel singolo caso

¹ In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfettari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal Dipartimento sono raggiunti.

² Un progetto di costruzione fruisce del sussidio forfettario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfettario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il supplemento relativo alla sicurezza.

³ Per ogni progetto, dal totale dei costi di costruzione riconosciuti (totale dei costi riconosciuti per singolo posto x numero totale di posti) vanno dedotti 200 000 franchi a titolo di somma non sussidiabile. Non sono concessi sussidi inferiori a 50 000 franchi (art. 4 cpv. 3 della legge).

⁴ Per i posti in reparti di alta sicurezza il supplemento per la sicurezza è raddoppiato.

⁵ Al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d'ampliamento o di trasformazione, i costi riconosciuti sono adattati al rincaro secondo le direttive sulla determinazione dei sussidi della Conferenza dei sussidi di costruzione della Confederazione.

Titolo prima dell'art. 8

**Sezione 4b:
Calcolo dei sussidi di costruzione e di esercizio delle case di rieducazione**

Art. 8

La rubrica dell'articolo è soppressa.

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato o come corrigendi difficili o in grave pericolo (art. 2 cpv. 2 e art. 5 della legge) i fanciulli e adolescenti:

- a. che sono stati collocati da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù in virtù dell'articolo 310 in collegamento con l'articolo 314a, o in virtù dell'articolo 405a del Codice civile²;

Art. 11 cpv. 2 lett. b

² Le altre domande devono pure essere indirizzate all'Ufficio federale e precisamente:

- b. entro il 1° maggio se concernono sussidi d'esercizio;

Art. 11b Assegnazione di sussidi forfettari

¹ Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l'autorità che accorda i sussidi forfettari comunica il probabile ammontare degli stessi.

² Dopo l'approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità cantonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.

Art. 13 Versamento dei sussidi d'esercizio; acconti

¹ I sussidi d'esercizio sono versati di norma entro il 30 novembre dell'anno in corso.

² Su domanda, l'Ufficio federale può accordare acconti che ammontano, al massimo, all'80 per cento del sussidio versato l'anno precedente. Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio entro il 1° marzo, il 1° maggio o il 1° luglio. Ogni casa d'educazione ha diritto a due acconti annui al massimo.

Art. 16 cpv. 8, 10 e 11

⁸ *Abrogato*

¹⁰ Le modifiche nell'ambito dei sussidi d'esercizio (art. 3 cpv. 1 lett. d, e, f, art. 4 cpv. 2 e 4, art. 9 cpv. 1 lett. a, art. 11 cpv. 2 lett. b, art. 13) entrano in vigore a partire dal 2002.

¹¹ Il sussidio di costruzione viene ancora calcolato secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge) se, fino all'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza:

- a. è stata presentata una domanda di sussidio;
- b. i costi di costruzione sono basati su un preventivo, e
- c. le autorità cantonali competenti hanno decretato il finanziamento del progetto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz